



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

FORMAZIONE 4.0 E ONERE DELLA PROVA: QUANDO IL CREDITO DIVENTA INESISTENTE.

Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Potenza - Sezione 1,
Sentenza del 5/1/2026, n. 1

Composizione

Pres. rel. F.E. Cervina

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 294 DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI
GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

CREDITO Di IMPOSTA - Credito d'imposta "*Formazione 4.0*" - Elementi
costitutivi - Onere della prova a carico del contribuente.

Massima

Il credito d'imposta "*Formazione 4.0*" è inesistente quando manchi la
prova, che grava sul contribuente, dell'effettivo svolgimento di attività
formative riconducibili alle tecnologie abilitanti previste dalla
normativa con la conseguenza che, in tal caso, è legittimo il recupero
del credito senza obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

Rif. normativi

Art. 1, commi 46-56, della l. n. 205/2017

Art. 1, commi 78-81, della l. n. 145/2018

Rif. Giurisprudenziali

Corte giustizia secondo grado del Piemonte, n. 287 del 2024 (VEDI)

Cass. SU n. 34419 del 2023 (VEDI)

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Anno pubbl.

2026